Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 22/12/2025

FATTO

Con ricorso del 30.06.2025, il ricorrente lamenta, in qualità di erede a seguito di dichiarazione di morte presunta della madre, la mancata chiusura del conto corrente intestato alla *de cuius*, nonostante la presentazione in data 9 maggio 2025 dell'attestazione della dichiarazione di successione, così come previsto dalla normativa vigente e dalle istruzioni dell'Amministrazione finanziaria.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce come il ricorrente avesse presentato dichiarazione di successione della madre a seguito della sentenza del Tribunale di Roma del 14.12.2024 che ne aveva accertato la scomparsa in data 12 ottobre 2013. Eccepisce altresì come tale dichiarazione fosse da considerarsi errata, avendo dichiarato quale data di successione quella della pubblicazione della sentenza e non quella della scomparsa. Precisa che dalla stessa sentenza dichiarativa di morte presunta si evince come alla quella data erano legittimi eredi sia il figlio odierno ricorrente, sia il padre e marito della *de cuius*, successivamente deceduto in data 18 aprile 2021. Ritiene che il ricorrente

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

avrebbe dovuto altresì indicare il padre fra gli eredi e presentare dichiarazione di successione anche nei suoi confronti. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene la mancata liquidazione a favore del ricorrente del saldo di un conto corrente intestato alla propria madre, oggetto di dichiarazione giudiziale di morte presunta alla data del 12.10.2013, con sentenza del 14.12.2024.

L'intermediario rifiuterebbe tale la liquidazione in quanto nella Dichiarazione di Successione della *de cuius*: i) è stata erratamente inserita quale data di decesso quella di pubblicazione della sentenza in luogo di quella di morte presunta; ii) non vi è indicazione del marito della *de cuius*, come altro erede oltre il figlio ricorrente; iii) non è stata presentata di Dichiarazione di Successione nei confronti del marito e padre del ricorrente o di esonero dall'obbligo di presentazione.

Orbene, come è noto, l'art. 48 del Testo Unico sulle successioni e donazioni (D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) prevede nell'interesse di eventuali terzi portatori di diritti successori, che "*I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed e)*".

Nel caso di specie, risulta pacifica la presentazione della Dichiarazione di successione della *de cuius* , in data 13.2.2025.

Tanto premesso, con riguardo alla contestazione della mancata valorizzazione della data di morte presunta quale data di decesso, il ricorrente ha precisato e documentato che il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, in caso di dichiarazione di morte presunta, valorizza esclusivamente la data della pubblicazione della sentenza dichiarativa.

Con riguardo alla mancata indicazione nella Dichiarazione di Successione del marito della *de cuius*, quale altro erede oltre il ricorrente, va invece osservato che al momento della presentazione della Dichiarazione, tale soggetto risultasse già deceduto, come da Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Infine, con riferimento al fatto che al momento della morte presunta fosse ancora in vita il marito della *de cuius* e che, secondo la prospettazione dell'intermediario, il ricorrente avrebbe dovuto presentare

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la dichiarazione di successione anche con riferimento a quest'ultimo, si deve osservare che tale soggetto non è divenuto erede della moglie non avendone potuto accettare l'eredità (essendo deceduto prima che ne fosse accertata la morte presunta) e che, inoltre, la sua legittima aspettativa a succederle è pervenuta in ogni caso al ricorrente, suo unico erede, per rappresentazione ai sensi dell'art. 467 c.c.

Da ultimo, il rifiuto dell'intermediario non appare essere giustificato da ragioni di tutela di terzi ai sensi dell'art. 48, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in quanto nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, il ricorrente risulta essere l'unico erede della *de cuius*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente alla liquidazione del conto intestato alla *de cuius.*

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE